

Bruxelles, 14 dicembre 2016
(OR. en)

15557/16

COPEN 387
EUROJUST 169
EJN 91

NOTA

Origine:	Dimitër Tzantchev, Ambasciatore, Rappresentanza permanente della Repubblica di Bulgaria presso l'Unione europea
in data:	22 novembre 2016
Destinatario:	Christine Roger, Direttore generale, Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	Recepimento della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare - Notifica della Repubblica di Bulgaria

Gentile Direttore generale,

mi prego di trasmetterLe in allegato le notifiche della Repubblica di Bulgaria riguardanti la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

(Formula di cortesia)

(f.to) Dimitër Tzantchev

In conformità dell'obbligo della Repubblica di Bulgaria di recepire la *decisione quadro 2009/829/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare*, è stata adottata la "Legge in materia di riconoscimento, esecuzione e trasmissione di decisioni relative all'attuazione di misure cautelari diverse dalla detenzione" (Gazzetta dello Stato, n. 33 del 26 aprile 2016). La legge entrerà in vigore il 27 maggio 2016.

A tale proposito trasmettiamo le seguenti notifiche e dichiarazioni a norma della decisione quadro:

1) Notifiche ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 ("Designazione delle autorità competenti")

Nella Repubblica di Bulgaria, l'autorità competente a riconoscere una decisione relativa alle misure cautelari diverse da una misura di sicurezza privativa della libertà personale resa in un altro Stato membro dell'Unione europea è il tribunale regionale del luogo in cui risiede il destinatario della misura. Nei casi in cui tale persona non risieda nel territorio del paese, l'autorità competente a riconoscere la decisione è il tribunale della città di Sofia.

L'autorità competente a trasmettere una decisione su una misura cautelare a un altro Stato membro dell'Unione europea è il procuratore preposto alla sorveglianza.

2) Notifiche ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 ("Tipi di misure cautelari")

La Bulgaria è disposta a sorvegliare le seguenti misure:

a) divieto di esercitare determinate attività connesse con il o i presunti reati, in particolare una determinata professione o attività professionali in un determinato settore; oppure

b) obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione.

3) Notifiche ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 ("Criteri relativi allo Stato membro al quale può essere trasmessa la decisione sulle misure cautelari")

In conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, la Bulgaria può riconoscere e sorvegliare una decisione su una misura cautelare nei confronti di una persona che non risiede in modo continuativo o permanente nel territorio della Repubblica di Bulgaria, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

1. la persona ha la cittadinanza bulgara;
2. la misura cautelare può essere sorvegliata nella Repubblica di Bulgaria;
3. la persona ha dichiarato che risiederà nel territorio della Repubblica di Bulgaria al fine dello svolgimento di un'attività specifica;
4. la persona è membro di una famiglia che risiede in modo permanente nella Repubblica di Bulgaria;
5. la persona ha dichiarato che risiederà nel territorio della Repubblica di Bulgaria per motivi di studio al fine del conseguimento di qualifiche professionali o di una laurea.

4) Notifiche ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3 ("Consegna dell'interessato")

La Repubblica di Bulgaria si è avvalsa dell'opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

5) Dichiarazione ai sensi dell'articolo 24 ("Lingue")

La Repubblica di Bulgaria dichiara di accettare una traduzione del certificato in bulgaro.
